

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO SETTORE I - AFFARI GENERALI

Determina del Responsabile di Settore N. 411 del 16/09/2020

PROPOSTA N. 1320 del 16/09/2020

OGGETTO: Fornitore del servizio di mensa scolastica SODEXO' - formalizzazione della ripresa dell'esecuzione del servizio e del contratto - nuovo termine finale di scadenza del contratto

VISTO l'articolo 107 del codice dei contratti, di seguito riportato integralmente:

- 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
- 2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

- 4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
- 5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
- 6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

PREMESSO che il 31/01/2020 il Consiglio dei ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato il 04 marzo 2020 con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative per contrastare e limitare il diffondersi del Covid-19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;
- 2. il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 08 marzo 2020 con il quale sono stati adottati ulteriori interventi e misure attuative per contrastare e limitare il diffondersi del Covid-19 ed è stata disposta l'applicazione di ulteriori misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;
- 3. il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 09 marzo 2020;
- 4. il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 11 marzo 2020;
- 5. il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 01 aprile 2020; RICHIAMATI:
- il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25/02/2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell'Interno;
- il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18;

ACCERTATO CHE, conseguentemente, il servizio di refezione scolastica veniva interrotto dal 5 marzo 2020;

DATO ATTO CHE il contratto di servizio attualmente in vigore ha scadenza fissata per il 31 luglio 2023;

RICEVUTA la richiesta del fornitore del servizio, SODEXO', con nota del 3 aprile 2020, inviata via PEC, registrata al protocollo con il n. 8040 del 3 aprile 2020, con la quale si chiedeva la sospensione dell'esecuzione del contratto a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19;

VISTA la determinazione n.165 del 10.04.2020, con la quale si stabiliva quanto seque:

- 1. dare atto che il servizio di refezione scolastica è sospeso dal 5 marzo 2020;
- 2. sospendere il rapporto contrattuale con il fornitore del servizio sempre dal 5 marzo 2020, in virtù della normativa richiamata in premessa e delle ragioni sempre in premessa esplicitate;
- 3. la durata della sospensione del rapporto contrattuale dipenderà dalla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria;
- 4. la durata del contratto verrà conseguentemente prolungata in misura corrispondente alla durata della sospensione:
- 5. con successivo provvedimento verranno formalizzati:
 - a) la ripresa dell'esecuzione del servizio e del contratto;
 - b) il nuovo termine finale di scadenza del contratto;

RITENUTO dover provvedere a formalizzare quanto segue:

- a) la ripresa dell'esecuzione del servizio, nonché quella del contratto, decorrerà dal 19.10.2020;
- b) il nuovo termine finale di scadenza del contratto è fissato per il 15.03.2024;

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2. di formalizzare quanto segue:
 - a. la ripresa dell'esecuzione del servizio, nonché quella del contratto, decorrerà dal 19.10.2020;
- b. il nuovo termine finale di scadenza del contratto è fissato per il 15.03.2024.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1320 del 16/09/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 16/09/2020.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1501

Il 16/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1068 del 16/09/2020 con oggetto: Fornitore del servizio di mensa scolastica SODEXO' - formalizzazione della ripresa dell'esecuzione del servizio e del contratto - nuovo termine finale di scadenza del contratto

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 16/09/2020.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1068 del 16/09/2020